COMUNE DI GAGGIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA, LA RIPARTIZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023.

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 28 ottobre 2026

Indice

CAPO I – PRINCIPI GENERALI 3

Art. 1 - Oggetto 3

Art. 2 – Ambito di Applicazione 3

Art. 3 – Quantificazione degli oneri gli incentivi 4

Art. 4 - Ripartizione dell'incentivo 4

Art. 5 - Soggetti destinatari 5

Art. 6 – Incentivo al Personale – Organizzazione del Gruppo di Lavoro 5

Art. 7 - Limiti individuali dell'incentivo 6

Art. 9 - Ruolo delle centrali di committenza 6

Art. 10 - Condizioni di non ammissibilità dell'incentivo 7

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI 7

Art. 11 - Incentivo per Lavori - Graduazione della misura incentivante 7

Art. 12 - Incentivo per Lavori - Disciplina delle varianti 7

Art. 13 - Incentivo per Lavori - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro 8

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE 8

Art. 14 - Incentivo per servizi e forniture - Graduazione della misura incentivante 8

Art. 15 - Incentivo per servizi e forniture - Disciplina delle varianti 8

Art. 16 - Incentivo per servizi e forniture - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro 9

CAPO IV – INCENTIVO PER CONCESSIONI 9

Art. 17 - Incentivo per concessioni lavori, servizi e forniture e PPP - Graduazione della misura incentivante 9

Art. 18 – Incentivo per concessioni lavori servizi e forniture e PPP - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro 9

CAPO V – EROGAZIONE DELL'INCENTIVO – NORME COMUNI 10

Art. 19 - Principi in materia di valutazione 10

Art. 20 –Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari 10

Art. 21 - Riduzione degli incentivi 10

Art. 22 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo 11

Art. 23 - Norme finali 13

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Comune di Gaggiano (di seguito «l'Amministrazione») secondo quanto previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77 (di seguito "Codice dei contratti pubblici"), come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, tenuto conto del comunicato del Presidente Anac del 16.5.25.

Art. 2 – Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, ivi comprese le procedure di affidamento diretto, senza previa comparazione di più offerte e le procedure in concessione o in partenariato pubblico-privato (d'ora in poi, anche PPP), in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, ed accordi quadro dei
2. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'articolo 45 ed all'allegato I.10 e s.m. del codice dei contratti pubblici, di seguito elencate:
   - programmazione della spesa per investimenti;
   - responsabile unico del progetto;
   - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
   - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
   - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
   - redazione del progetto esecutivo;
   - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
   - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
   - predisposizione dei documenti di gara;
   - direzione dei lavori;
   - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
   - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
   - direzione dell'esecuzione;
   - collaboratori del direttore dell'esecuzione
   - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
   - collaudo tecnico-amministrativo;
   - regolare esecuzione;
   - verifica di conformità;
   - collaudo statico (ove necessario);

- coordinamento dei flussi informativi.

3. Relativamente agli acquisti di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 45 comma 2 e dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del Dlgs 36/2023, risultano incentivabili solamente le procedure per le quali è nominato un Direttore dell'Esecuzione diverso dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche «RUP»).
4. A seguito dell'abrogazione dell'allegato I.10 conseguente all'entrata in vigore del Regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L. n. 400/1988 ed in attuazione dell'art. 45, comma 1 del codice dei contratti pubblici, il richiamo all'allegato I.10 sarà da intendersi riferito a tale Regolamento ministeriale e le attività elencate al comma 2 del presente articolo saranno pertanto sostituite da quelle individuate nel Regolamento ministeriale.

Art. 3 – Quantificazione degli oneri gli incentivi

1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo a posto a base della procedura di affidamento, ed è determinata nei successivi Capi II, III e IV, nonché le relative tabelle allegate.
2. Tale importo è da considerarsi:
   - al lordo di oneri previdenziali e assistenziali,
   - al netto dell'IVA;
   - al netto delle opzioni e al lordo dei costi della manodopera, degli oneri della sicurezza, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione;
   - al netto del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione e del relativo bilancio, che dovrà pertanto essere inserito nel quadro economico, non rientrando nella quota dell'incentivo tecnico.
3. Nel caso di attivazione di opzioni o rinnovi previsti negli atti di affidamento, si può riconoscere un importo maggiorato dell'incentivo, ove previsto nel quadro economico iniziale dell'appalto e a condizione che la clausola sia poi effettivamente attivata dal RUP.
4. Per gli affidamenti diretti relativi a progetti PNRR digitali, la base d'asta per il calcolo degli incentivi è costituita dal prezzo contrattualizzato (IVA esclusa) e non dall'importo forfettario del contributo PNRR
5. Nel caso in cui l'amministrazione adotti strumenti digitali avanzati per la gestione degli appalti, il limite massimo dell'incentivo è incrementato del 15%.

Art. 4 - Ripartizione dell'incentivo

1. L'importo di cui al precedente articolo, è destinato:
   a. Per una quota pari all'80%, ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 6 ("Incentivo al Personale");
   b. Per una quota pari al 20%, alle finalità di cui al successivo art. 8 ("Quota del 20 per cento"), ad esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
2. Ai fini del calcolo di cui al precedente comma, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente Regolamento.

Art. 5 - Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti dell'Amministrazione, inclusi il personale con incarico di Elevata Qualificazione, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché il personale in comando o in distacco presso l'Ente.

Art. 6 – Incentivo al Personale – Organizzazione del Gruppo di Lavoro

1. L'individuazione di un Gruppo di Lavoro è condizione necessaria per la corresponsione dell'incentivo al personale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a.
2. Il Responsabile competente individua, con apposito atto, il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento e, sentito il RUP, se soggetto, differente, identifica:
    a. il nominativo ed il ruolo di ciascun membro;
    b. il lavoro, il servizio o la fornitura oggetto di affidamento ed il relativo progetto contabile;
    c. l'importo posto a base di gara al netto dell'IVA, del lavoro, servizio o fornitura e l'incentivo, nell'importo, determinato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
    d. il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere, con l'indicazione dei termini entro i quali la prestazione deve essere eseguita, anche mediante rinvio ai documenti procedurali appropriati, al fine della determinazione di eventuali ritardi oggetto di riduzione ai sensi del successivo art. 21;
    e. le aliquote da destinare ai singoli componenti del Gruppo di Lavoro in applicazione di quanto previsto dai Capi II, III, IV.
3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, con apposito provvedimento, nel quale si dà atto della relativa motivazione, delle fasi già espletate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti e la conseguente riparametrazione delle aliquote da destinare ai membri del gruppo di lavoro.
4. Qualora un componente venga sostituito prima del completamento delle attività assegnate, l'incentivo a lui spettante è riparametrato in base alla quota di lavoro effettivamente svolto e alla documentazione attestante il contributo prestato.
5. Qualora un nuovo componente venga inserito nel Gruppo di Lavoro, la quota dell'incentivo sarà redistribuita tra i membri in base al grado di responsabilità, la complessità dell'intervento e il contributo apportato, nel rispetto delle tabelle di ripartizione allegate al presente Regolamento.
6. Nel caso di ridefinizione dell'organizzazione interna del gruppo, il Responsabile competente è tenuto a determinare le nuove quote in modo proporzionato, formalizzando le modifiche con atto motivato.
7. La composizione del Gruppo di Lavoro deve essere effettuata tenuto conto:
    a) della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
    b) esperienze professionali eventualmente acquisite, applicando, ove possibile, il principio di rotazione;
    c) esecuzione di attività analoghe con risultati positivi;
    d) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
    e) del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e della contrattazione collettiva.

8. La suddivisione deve essere motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 22.
9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n.165/2001. Il Responsabile competente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni e a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 - Limiti individuali dell'incentivo

1. L'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione di cui al precedente art. 2, comma 7, complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

Art. 8 - Quota del 20 per cento

1. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b, sono destinate:
   - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente;
   - alle attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
   - alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, anche attraverso corsi di aggiornamento certificati;
   - alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, ad esclusione delle polizze per la copertura di colpa grave;
   - allo sviluppo e all'adozione di strumenti di gestione digitale dei contratti pubblici in conformità con le direttive nazionali ed europee sulla digitalizzazione degli appalti. Rientrano in questo ambito:
     - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
     - l'implementazione e l'integrazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e della gestione amministrativa;
     - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli e la digitalizzazione dei processi amministrativi
2. La quota di cui al presente articolo è incrementata da:
   - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui al precedente articolo;
   - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile competente;
   - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
3. La destinazione delle economie è stabilita con atto del Responsabile competente.

Art. 9 - Ruolo delle centrali di committenza

1. In caso di affidamento mediante soggetti qualificati diversi dal Comune di Gaggiano, all'ente che gestisce la fase di affidamento è destinata la quota individuata nelle Tabelle 1, 2 e 3, allegate al

presente regolamento, destinata alle funzioni di predisposizione dei documenti di gara e svolgimento della gara, al lordo della quota destinata al fondo innovazione, che non può essere superiore al 25 per cento delle risorse complessive, in base agli accordi intercorrenti tra le parti, oltre all'IRAP.
2. La quota di risorse finanziarie assegnate al personale della centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 10 - Condizioni di non ammissibilità dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
   a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
   b. i lavori di importo inferiore a €.70.000,00 (settantamila euro);
   c. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €.50.000,00 (cinquantamila euro);
   d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
   e. i lavori in amministrazione diretta;
   f. le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'allegato I.10 del Codice;
   g. le attività svolte dai dipendenti per le quali sia prevista un'ulteriore forma di remunerazione specifica, onde evitare sovra incentivazione;
   h. i servizi e le forniture per cui non sia nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove previsto dalla normativa vigente.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 11 - Incentivo per Lavori - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale da applicare è definita in base alle fasce indicate nella Tabella 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.
3. Gli incentivi possono essere attribuiti anche per adesioni alle convenzioni quadro/accordi quadro di soggetti aggregatori, con riferimento alle sole pertinenti attività svolte dal personale interno all'Ente.

Art. 12 - Incentivo per Lavori - Disciplina delle varianti

1. Qualora siano previsti lavori opzionali, l'incentivo è calcolato sul solo importo contrattuale presunto. L'accantonamento delle somme relative alle parti opzionali e alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, lett. a), del Codice avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica, limitatamente alle funzioni relative all'esecuzione e alla verifica dell'esecuzione.
2. Le varianti conformi all'art. 120, co. 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base

della procedura. L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie, nel rispetto del limite massimo del 2% previsto dall'art. 45 del Codice. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, co. 13, del Codice e deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del responsabile competente.

3. Non comportano, in ogni caso, la maturazione di incentivi le varianti di cui all'art. 120, co. 1, lett. b), e di cui all'art. 120, co. 3, del Codice.
4. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori progettuali o da carenze nella fase di pianificazione e progettazione. La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.
5. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "*funzionale*" ovvero "*prestazionale*". In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziate per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

Art. 13 - Incentivo per Lavori - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La ripartizione delle risorse per la remunerazione degli incentivi per la realizzazione di attività tecniche relative a lavori è disciplinata dalla Tabella 1, in cui sono indicati i relativi coefficienti di ripartizione. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili e sono comprensive dei corrispondenti oneri riflessi.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 14 - Incentivo per servizi e forniture - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale da applicare è definita in base alle fasce indicate nelle Tabelle 2 e 3 che formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.
3. Gli incentivi possono essere attribuiti anche per adesioni alle convenzioni quadro/accordi quadro di soggetti aggregatori, con riferimento alle sole pertinenti attività svolte dal personale interno all'Ente.

Art. 15 - Incentivo per servizi e forniture - Disciplina delle varianti

1. Qualora siano previsti servizi o forniture opzionali, l'incentivo è calcolato sul solo importo contrattuale presunto. L'accantonamento delle somme relative alle parti opzionali e alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, lett. a), del Codice avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica, limitatamente alle funzioni relative all'esecuzione e alla verifica dell'esecuzione.
2. Le varianti conformi all'art. 120, co. 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme

stanziate rispetto a quelle originarie, nel rispetto del limite massimo del 2% previsto dall'art. 45 del Codice. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, co. 13, del Codice e deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del responsabile competente.

3. Non comportano, in ogni caso, la maturazione di incentivi le varianti di cui all'art. 120, co. 1, lett. b), e di cui all'art. 120, co. 3, del Codice.
4. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori da carenze nella fase di pianificazione e progettazione. La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.
5. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "*funzionale*" ovvero "*prestazionale*". In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziate per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

Art. 16 - Incentivo per servizi e forniture - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La ripartizione delle risorse per la remunerazione degli incentivi per la realizzazione di attività tecniche relative ai servizi e forniture è disciplinata dalle Tabelle 2/3, in cui sono indicati i relativi coefficienti di ripartizione, allegate al presente Regolamento che formano parte integrante e sostanziale dello stesso. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili e sono comprensive dei corrispondenti oneri riflessi.

CAPO IV – INCENTIVO PER CONCESSIONI

Art. 17 - Incentivo per concessioni lavori, servizi e forniture e PPP - Graduazione della misura incentivante

1. La corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è prevista anche per le procedure di aggiudicazione di concessione di lavori pubblici o di servizi e per le procedure di partenariato pubblico privato (P.P.P.) (art. 174 e successivi del d.lgs. 36/2023). Le somme che alimentano il fondo sono calcolate sul valore del contratto come determinato ai sensi dell'art. 179 del d.lgs 36/2023 e sono stanziate in apposito capitolo di bilancio;
2. La percentuale da applicare è definita in base alle fasce indicate nelle Tabella 1, 2 e 3.

Art. 18 – Incentivo per concessioni lavori servizi e forniture e PPP - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative alle attività inerenti alla concessione e le altre procedure di PPP sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle Tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente Regolamento che formano parte integrante e sostanziale definite in relazione alle specifiche attività da svolgere.
5. Per le concessioni di lavori gli incentivi relativi all'intervento di costruzione delle opere vanno disciplinate così come previsto al capo II e III ed inseriti nel quadro economico dell'intervento a

carico del concessionario e sono separate dalle attività incentivabili per la procedura della concessione disciplinati secondo il presente capo a carico della stazione appaltante.

CAPO V – EROGAZIONE DELL'INCENTIVO – NORME COMUNI

Art. 19 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito a ciascun destinatario secondo le quote indicate nelle tabelle allegate al presente Regolamento. Ai fini della valutazione, il responsabile competente, sentito il RUP, se soggetto differente, tiene conto dei seguenti criteri:
   - il rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività assegnata;
   - la completezza e la conformità dell'attività svolta rispetto alle disposizioni ricevute;
   - la competenza e professionalità dimostrate nello svolgimento delle funzioni assegnate;
   - la capacità di risoluzione dei problemi al fine di garantire la tempestività (tempi) e l'efficienza economica (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto esclusivamente per le attività effettivamente svolte, previa certificazione del RUP, anche nel caso in cui l'opera non venga realizzata o il servizio/fornitura non sia acquisito, a condizione che:
   a. l'attività sia stata completata conformemente agli incarichi assegnati
   b. la mancata realizzazione dell'opera o acquisizione del servizio/fornitura non sia imputabile al soggetto incaricato o al gruppo di lavoro.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile competente deve basarsi su idonei elementi valutativi, che devono essere esplicitati nelle modalità di cui all'art. 22 del presente Regolamento.
4. I dipendenti responsabili delle attività incentivate che non rispettino gli obblighi previsti dalla legge o dai provvedimenti attuativi, o che non svolgano le attività assegnate con la necessaria diligenza, sono esclusi dall'incentivazione. Il responsabile competente procede alla verifica e all'eventuale esclusione con provvedimento motivato.

Art. 20 –Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari

1. La distribuzione degli incentivi tra i singoli soggetti destinatari, così come frazionati sulla base delle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presente Regolamento, è effettuata dal Responsabile competente, sentito il RUP, che accerta le specifiche funzioni svolte dal personale destinatario degli incentivi.
2. Nel caso in cui lo stesso soggetto sia incaricato di svolgere più attività considerate separatamente ai fini dell'incentivo, le relative percentuali vengono sommate.
3. Nel caso in cui un'attività sia condotta da più figure, il Responsabile competente è tenuto a pesare l'apporto di ciascun soggetto coinvolto nella stessa attività e ad indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Art. 21 - Riduzione degli incentivi

1. L'importo da corrispondere ai soggetti destinatari è ridotto in caso di incrementi ingiustificati, attestati dal Responsabile, dei tempi o dei costi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per l'Amministrazione.

2. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante è ridotto mediante l'applicazione di una penale, come dettagliato nella tabella sottostante.

TIPOLOGIA DI INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE DELL'INCENTIVO
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 22 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Ai fini della corresponsione degli incentivi, il Responsabile competente ad adottare il provvedimento di liquidazione compila una scheda individuale per ciascun soggetto destinatario dell'incentivo, nella quale sono indicati gli elementi di cui al presente articolo e la misura dell'incentivo da liquidare.
2. In ciascuna scheda di liquidazione il RUP attesta specificamente:
   a) l'effettiva attività professionale svolta dai dipendenti;
   b) l'assenza di violazioni degli obblighi di condotta da parte dei dipendenti;
   c) l'eventuale percentuale di abbattimento dell'incentivo destinato ai dipendenti, in relazione a prestazioni svolte da professionisti esterni;
   d) il rispetto dei tempi programmati e dei costi previsti nei progetti approvati oppure, ove siano rilevati ritardi e/o aumento dei costi, la quantificazione delle somme da decurtare;
   e) l'annualità o le annualità a cui l'incentivo si riferisce ed è maturato.
   f) l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene, di norma, con cadenza annuale per quanto maturato da ciascun incaricato. A tal fine le prestazioni sono da considerarsi rese nelle seguenti tempistiche:

ATTIVITÀ	TEMPI MINIMI
Programmazione delle spese di investimento	in sede di aggiudicazione
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	annuale
Collaborazione all'attività del RUP (quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	annuale
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	in sede di aggiudicazione

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	in sede di aggiudicazione
Redazione del progetto esecutivo	in sede di aggiudicazione
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	in sede di aggiudicazione
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	in sede di aggiudicazione
Predisposizione dei documenti di gara	in sede di aggiudicazione
Direzione dei lavori (DL)	annuale
Ufficio di Direzione dei Lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	annuale
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	annuale
Direzione dell'Esecuzione (DEC)	annuale
Collaboratori del Direttore dell'Esecuzione	annuale
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	annuale
Collaudo tecnico-amministrativo	al termine dell'esecuzione
Verifica di regolare esecuzione	al termine dell'esecuzione
Verifica di conformità	al termine dell'esecuzione
Collaudo statico	al termine dell'esecuzione

4. Per la fase esecutiva di contratti di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
5. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile competente, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, previa regolarizzazione contabile in parte corrente delle relative somme e previa presentazione delle schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche agli uffici competenti per la gestione del personale, per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
6. Nel caso in cui il Responsabile competente sia compreso fra i soggetti incentivabili, la liquidazione del compenso è effettuata dal Segretario Comunale.
7. Gli incentivi sono erogabili anche ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione.
8. La mancanza o l'incompletezza delle attestazioni di cui al comma 3 determina l'impossibilità per gli Uffici preposti alla gestione del personale di procedere al pagamento degli incentivi.

Art. 23 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Amministrazione, con riferimento a tutte le concessioni e gli appalti di lavori, servizi e forniture cui si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione:
    a. le leggi, i regolamenti nazionali;
    b. i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.